

ALL. C

al REP. N. 3773/3209

STATUTO

Associazione PRO VITA E FAMIGLIA APS – ENTE DEL TERZO SETTORE

Titolo I

Denominazione – Scopo – Disposizioni generali

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione denominata «PRO VITA E FAMIGLIA APS – ETS», da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'indirizzo della sede potrà essere modificato con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica del presente statuto, purché la sede resti nel medesimo Comune. Il trasferimento della sede in altro Comune comporta invece modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPO E FINALITÀ

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In particolare, l'attività dell'associazione è finalizzata alla promozione e alla difesa del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, e della libertà educativa.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, tali risorse devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,



Antonio Bruni

Francesco

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le finalità di cui alle lettere sopra descritte dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti dei bambini, e delle madri e famiglie che vivono in condizioni di svantaggio e di disagio sociale;
- beneficenza rivolta alle realtà che assistono le donne con gravidanze patologiche e alle istituzioni che aiutano madri, e bambini e famiglie, in difficoltà;
- tutela dei diritti civili;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, i media e le autorità politiche locali, regionali, nazionali e internazionali sulla difesa della Vita e della famiglia, anche promuovendo e sollecitando provvedimenti normativi presso le istituzioni nazionali e locali;
- promuovere qualsiasi attività culturale e informativa atta a difendere il valore della Vita e gli interessi delle famiglie, dei bambini e delle madri che si trovano in situazioni di svantaggio;
- svolgere attività educativa, di assistenza, di orientamento, rivolta principalmente, ma non in via esclusiva, a minori, ad allievi delle scuole di ogni genere e grado, a soggetti in stato di disagio ambientale, sociale o a rischio di devianza, a disoccupati e inoccupati, a disabili fisici e mentali, a detenuti, ad anziani e soggetti di categorie deboli e a persone svantaggiate o in generale attività di aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali;
- intraprendere, sostenere o partecipare ad azioni legali concernenti la difesa dei diritti fondamentali e le prerogative delle famiglie e dei genitori;
- monitorare, in relazione agli scopi dell'associazione, ogni attività di natura legislativa e normativa, e ogni attività e processo di qualsiasi natura, specialmente mediatica, che possa comunque influire sull'assetto socio-culturale italiano;
- editare attraverso propri mezzi di informazione pubblicazioni periodiche e non periodiche, cartacee o telematiche;
- favorire, per affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, promuovendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli Enti scolastici;
- promuovere manifestazioni, feste, iniziative culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, pubblicazioni, ricerche e studi, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- promuovere, attività socializzanti, ricreative, turistiche anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere;
- diffondere la cultura della pace e della solidarietà per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, promuovendo ed organizzando la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità o guerre, ed inoltre: favorire l'invio di personale o di volontari e collaborare con altre Associazioni di Paesi poveri o con Organizzazioni Non Governative;
- promuovere la cooperazione organizzata tra genitori per la tutela dei diritti

di libertà e priorità nell'educazione dei figli, specialmente in ambito scolastico statale o paritario. L'associazione intende inserire l'attività di promozione del diritto di libertà educativa delle famiglie nell'ambito di un formale rapporto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- sostenere il diritto delle famiglie di scegliere di provvedere autonomamente all'istruzione dei figli tramite la c.d. "educazione parentale", secondo le norme vigenti;

- gestire servizi collettivi di tesoreria per conto delle associate;

- sostenere e promuovere l'associazionismo di promozione sociale e il Terzo settore;

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile, equo e solidale in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, tempo libero, ecc.).

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'Associazione potrà altresì svolgere secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento, le seguenti attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

- cessioni di pubblicazioni, oggettistica o corsi di formazione;

- ricerca e conclusione di sponsorizzazioni per eventi, campagne o progetti;

- utilizzare a scopo sociale beni confiscati;

Inoltre, il Consiglio direttivo dell'associazione potrà, previo atto di indirizzo da parte dell'Assemblea individuare altre tipologie di attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può partecipare ai procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento previsti dagli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore, nonché stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 4 - DEMOCRATICITA'

L'Associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Titolo II

Patrimonio - Risorse - Rendicontazione

Art. 5 - PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede costitutiva, anche:

a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati



Autismo Brach

Notary Public

in favore dell'Associazione;

c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;

d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio iniziale, previsto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Terzo settore ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, è pari a euro 18.000,00.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art.6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre, collegialmente o per il tramite di consiglieri all'uopo delegati ovvero dal tesoriere se nominato, il bilancio e gli altri documenti contabili eventualmente richiesti a norma di legge a seconda del volume di attività, da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio è redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 5 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato al RUNTS nei termini di legge.

L'Associazione assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore e dalla L. 124/2017, pubblicando sul proprio sito web dati, bilanci e informazioni su compensi e contributi pubblici ricevuti.

Art. 7 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o degli aderenti;

b) il registro dei volontari;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo III

Soci

Art. 8 - ASSOCIATI

Sono soci fondatori della Associazione coloro che avranno partecipato all'atto costitutivo della stessa.

Sono soci Ordinari dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali,

intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso.

La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, o quando si renda moroso o ponga in essere comportamenti scorretti e indisciplinati che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata



Autunno Brando

dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro sette giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 11 - PATROCINATORI

Possono ottenere la qualifica di Patrocinatori, le persone fisiche, le persone giuridiche, enti privati e istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell'Associazione sia con programmi congiunti che con altre modalità (contributi in erogazioni e/o servizi) e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere. I Patrocinatori non partecipano all'assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 12 - VOLONTARI

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore. Essi prestano, per libera scelta e in modo personale spontaneo e gratuito, attività in favore della comunità e del bene comune, in coerenza con le finalità e le altre attività associative.

I volontari partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione in coordinazione con le indicazioni del Consiglio direttivo, ed eventualmente con l'attività dei circoli territoriali dell'associazione dislocati sul territorio nazionale.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro.

Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nonché le spese oggetto di autocertificazione ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo settore, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e nel rispetto della vigente normativa.

Titolo VI

Organi dell'Associazione

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'organo di amministrazione;
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salva la possibilità di

concedere il rimborso per le spese sostenute.

Sezione I – Organo di Amministrazione e rappresentanza

Art. 14 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo che è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea ogni 3 (tre) anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Esso è composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno quattordici giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico – finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura



Antonio Bruni
Francesco

dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può istituire una Commissione scientifica dell'associazione, nominando liberamente a questo scopo più esperti in discipline connesse alla bioetica e attinenti alle finalità statutarie, e della cui competenza scientifica si avvale per trattare ed esporre le questioni mediche, etiche, filosofiche, giuridiche, psicologiche ed educative relative alle attività istituzionali.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Sezione II - L'Assemblea

Art. 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta dai soci Fondatori e da tutti i soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

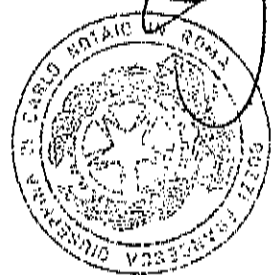
Art. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima della data della riunione, mediante invio e mail e/o lettera cartacea consegnata a mano e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 23 - DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Antonio Brando
Antonio Brando


ART. 24 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

ART. 25 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea assistito dal Segretario, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori che lo coadiuvano nelle funzioni da svolgere in assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, per deliberare sulla trasformazione, fusione nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 27, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sezione III - L'Organo di Controllo

ART. 27 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti

dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V

Scioglimento e disposizioni finali

ART. 28 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 29 - ARBITRATO

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 30 - RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.



Certifico io sottoscritta dottoressa Francesca Giuseppina Buzzi Notaio in Roma, con studio in Via Mantova n. 44 ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.

Firmato digitalmente
Notaio Francesca Giuseppina Buzzi